



Piano Individuale Pensionistico Vittoria

Per costruire oggi le certezze del tuo domani

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione

Art.13 del D. Lgs. 5 dicembre 2005, N.252

Iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n° 5081

Supplemento di aggiornamento alla Nota Informativa

(depositato presso la Covip in data 30-01-2015)



Vittoria
Assicurazioni

Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO
Piano Individuale Pensionistico Vittoria
Supplemento di aggiornamento alla Nota Informativa
(depositato presso la COVIP in data 30-01-2015)

Versione Precedente

Nota Informativa

I rendimenti

Nota Informativa - G.2. pag. 11 di 14

Fino alla data in cui sorge il diritto all'erogazione della prestazione, il risultato netto maturato in ciascun anno solare è tassato nella misura dell'11%, elevata all'11,50% per il 2014, cioè secondo un'aliquota più bassa di quella applicata sugli investimenti di natura finanziaria.

L'eventuale risultato negativo sarà computato in riduzione dei risultati degli anni successivi, per l'intero importo che troverà in essi capienza.

L'imposta viene applicata dalla Compagnia e viene prelevata dalla posizione individuale dell'Aderente mediante una corrispondente riduzione della stessa.

Versione in vigore dal 01-01-2015

Nota Informativa

I rendimenti

Nota Informativa - G.2. pag. 11 di 14

Fino alla data in cui sorge il diritto all'erogazione della prestazione, il risultato netto maturato in ciascun anno solare è tassato nella misura del 20%.

Tuttavia, si segnala che l'aliquota effettivamente applicata risulterà ridotta in funzione dell'ammontare dei proventi riconducibili alle obbligazioni e ad altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dai paesi facenti parte della c.d. "white list". In tal modo gli Aderenti beneficeranno indirettamente della minor tassazione, pari al 12,50%, applicabile ai proventi dei titoli pubblici ed assimilati. Il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei versamenti nell'anno, il valore attuale della rendita all'inizio dell'anno.

L'imposta viene applicata dalla Compagnia e viene prelevata dalla posizione individuale dell'Aderente mediante una corrispondente riduzione della stessa. L'eventuale risultato negativo sarà computato in riduzione dei risultati degli anni successivi, per l'intero importo che troverà in essi capienza.

Documento sul regime fiscale

Regime Fiscale del Piano Individuale Pensionistico

Per quanto riguarda le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, il risultato netto, da assoggettare ad imposta sostitutiva dell'11%, elevata all'11,50% per il 2014, si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei versamenti nell'anno, il valore attuale della rendita all'inizio dell'anno.

L'eventuale risultato negativo è computato in diminuzione del risultato dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova in essi capienza.

Documento sul regime fiscale

Regime Fiscale del Piano Individuale Pensionistico

Per quanto riguarda le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, il risultato netto maturato in ciascun anno solare è tassato nella misura del 20%.

Tuttavia, si segnala che l'aliquota effettivamente applicata risulterà ridotta in funzione dell'ammontare dei proventi riconducibili alle obbligazioni e ad altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dai paesi facenti parte della c.d. "white list". In tal modo gli Aderenti beneficeranno indirettamente della minor tassazione, pari al 12,50%, applicabile ai proventi dei titoli pubblici ed assimilati. Il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei versamenti nell'anno, il valore attuale della rendita all'inizio dell'anno.

L'imposta viene applicata dalla Compagnia e viene prelevata dalla posizione individuale dell'Aderente mediante una corrispondente riduzione della stessa. L'eventuale risultato negativo sarà computato in riduzione dei risultati degli anni successivi, per l'intero importo che troverà in essi capienza.

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO
Piano Individuale Pensionistico Vittoria
Supplemento di aggiornamento alla Nota Informativa
(depositato presso la COVIP in data 30-01-2015)

Versione Precedente

Documento sul regime fiscale

Regime Fiscale delle prestazioni

Lo strumento impositivo che viene uniformemente utilizzato per le prestazioni pensionistiche è la ritenuta a titolo definitivo del 15% sull'ammontare imponibile della prestazione maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007, sia essa in forma di capitale o di rendita, determinata al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all'imposta sostitutiva annuale dell'11%, elevata all'11,50% per il 2014, in capo al piano individuale pensionistico. La tassazione delle prestazioni può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15% di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alla forma pensionistica complementare, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalle rendite, successivamente alla maturazione del diritto alla loro percezione, è applicata un'imposta sostitutiva con aliquota determinata in base alla normativa tempo per tempo vigente; tuttavia, a causa della presenza nei patrimoni delle Gestioni Separate di titoli pubblici, l'aliquota effettivamente applicata risulterà ridotta in funzione dell'ammontare di tali titoli: in tal modo gli Aderenti beneficeranno indirettamente della minor tassazione dei proventi dei titoli pubblici ed assimilati (12,50%). Ovviamente tali rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione. La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D.lgs 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita.

Per rispettare la normativa in materia di previdenza complementare le prestazioni in forma di rendita devono costituire almeno il 50% del montante finale accumulato¹.

Per quanto riguarda in particolare i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, essi hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

Versione in vigore dal 01-01-2015

Documento sul regime fiscale

Regime Fiscale delle prestazioni

Lo strumento impositivo che viene uniformemente utilizzato per le prestazioni pensionistiche è la ritenuta a titolo definitivo del 15% sull'ammontare imponibile della prestazione maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007, sia essa in forma di capitale o di rendita, determinata al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all'imposta sostitutiva annuale tempo per tempo vigente in capo al piano individuale pensionistico. La tassazione delle prestazioni può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15% di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alla forma pensionistica complementare, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalle rendite, successivamente alla maturazione del diritto alla loro percezione, è applicata un'imposta sostitutiva con aliquota determinata in base alla normativa tempo per tempo vigente; tuttavia, si segnala che l'aliquota effettivamente applicata risulterà ridotta in funzione dell'ammontare dei proventi riconducibili alle obbligazioni e ad altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dai paesi facenti parte della c.d. "white list". In tal modo gli Aderenti beneficeranno indirettamente della minor tassazione, pari al 12,50%, applicabile ai proventi dei titoli pubblici ed assimilati.

Ovviamente tali rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione. La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D.lgs 18 febbraio 2000, n.47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita. Per rispettare la normativa in materia di previdenza complementare le prestazioni in forma di rendita devono costituire almeno il 50% del montante finale accumulato¹.

Per quanto riguarda in particolare i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, essi hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.